

RASSEGNA STAMPA TELEMATICA

rassegna stampa telematica RASSEGNA

RASSEGNA

STAMPA

TELEMATICA

WWW.PENSIONATICISLCAMPANIA.IT



CISL
PENSIONATI
Campania

STAMPA
TELEMATICA

SEGUICI SU



LUNEDI' 20 MAGGIO 2019

*Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli
Tel. 0815511818 – 0815515936*

Rivalutazione Pensioni nel 2019: come cambia?

La Rivalutazione Pensioni 2019 come cambia? La perequazione è il termine che identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione. In pratica si tratta di un meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni medesime si adegua all'aumento del costo della vita come indicati dall'Istat. Il fine che la legge intende perseguire è proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico qualsiasi esso sia. In questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione più volte riviste dal legislatore per esigenze endemiche di contenimento della spesa pubblica hanno generato molta confusione.



L'adeguamento di cui stiamo parlando deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le pensioni dirette (es. pensione di vecchiaia, pensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo.

Prima della Riforma Fornero la legge 388/2000 aveva suddiviso – a partire dal 1° gennaio 2001 – la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Prima del 2001 la materia era regolata dall'articolo 24, della legge 41/1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo.

Si rammenta che circa le modalità con le quali si effettua l'adeguamento dal 1° gennaio 1999 l'articolo 34, comma 1 della legge 448/1998 ha previsto che la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato.

Dal 1° gennaio 2012

Con il Decreto legge 201/2011 è stato invece disposto il blocco dell'indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps. Le pensioni di importo inferiore invece adeguate pienamente all'inflazione (+ 2,7% nel 2012 e + 3% nel 2013). Dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni prorogato poi dalla legge 208/2015 sino al 31 dicembre 2018.

Per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo, l'adeguamento avviene in misura piena (100%); pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo riconosciuto il 95% dell'adeguamento; a quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 75%; adeguamento che scende al 50 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps.

Su queste norme si è poi inserita la Sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale previsto dalla Legge Fornero sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo. Per accogliere la censura della Corte l'esecutivo è intervenuto con il decreto legge 65/2015, un provvedimento che tuttavia ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti

ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo Inps lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo Inps.

Dal 1° gennaio 2019

Per il triennio 2019-2021 l'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ulteriormente rivisto il meccanismo di perequazione nella seguente misura: per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte al trattamento minimo riconosciuto il 97% dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 77%; adeguamento che scende al 52% per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo; al 47% per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il trattamento minimo Inps; al 45% per i trattamenti pensionistici tra le 8 e le 9 volte il minimo e al 40% per quelli di importo superiore a 9 volte il minimo Inps.

Pensioni anticipate e quota 100: ecco come avviene il calcolo della pensione

Le nuove pensioni anticipate tramite la quota 100 restano al centro del dibattito elettorale, ma non tutti sanno come funzionano. Ecco cosa è importante sapere al riguardo, dai criteri d'ingresso a come cambia l'assegno.

Il tema della flessibilità previdenziale è particolarmente sentito dalla popolazione e non stupisce quindi che risulti spesso al centro del dibattito politico. D'altra parte, molti lavoratori in età avanzata si trovano ancora oggi a dover scontare gli effetti restrittivi delle ultime riforme, nonostante siano passati ormai anni dall'approvazione della legge Fornero. Il Governo giallo – verde ha provato a mettere una pezza con l'approvazione della quota 100, una misura che consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di contribuzione.

QUOTA

100



Si tratta di un'opzione percorribile nella maggior parte dei casi da coloro che risultano inseriti nel cosiddetto sistema misto. Il calcolo è semplice da fare, visto che per rientrare nel sistema contributivo puro è necessario aver iniziato la propria carriera dal 1996 (ottenendo però al massimo 24 anni di versamenti al 2019). La sottolineatura non è fine a sé stessa: da questo elemento dipende anche il calcolo del futuro assegno. In questo senso, la quota 100 non prevede alcuna penalizzazione effettiva ma, per il calcolo finale, si dovrà ovviamente tenere conto della minore contribuzione rispetto alla data di quiescenza ordinaria.

L'impatto va valutato caso per caso, motivo per il quale può essere utile ricorrere ai servizi di un patronato oppure al motore di calcolo della stessa Inps. In questo modo, sarà possibile anche effettuare un controllo sulla propria storia contributiva, visto che devono risultare almeno 35 anni di versamenti ordinari (mentre sono ammessi ulteriori tre anni di contributi figurativi). Restano inoltre chiaramente esclusi tutti coloro che non risultano iscritti alle casse dell'Inps, come ad esempio i professionisti aderenti ad un ordine professionale.

Quota 100: l'incompatibilità della misura e i casi particolari

Con la nuova quota 100 il legislatore ha previsto anche un elemento di incompatibilità, legato al cumulo dell'attività lavorativa. In particolare, chi sceglie di aderire alla nuova quota 100 non potrà cumulare il reddito pensionistico con quello prodotto dalla prosecuzione del lavoro dipendente o autonomo. L'unica eccezione ammessa è legata all'eventuale attività occasionale svolta, nella misura di un importo massimo corrispondente a 5 mila euro lordi.

Infine, il legislatore ha previsto anche l'adozione di finestre di uscita differenziate sulla base della tipologia di settore nel quale il lavoratore è impiegato. Per i dipendenti del settore privato la prima decorrenza dell'assegno è prevista dal terzo mese successivo alla maturazione dei requisiti, mentre nel pubblico la finestra è fissata dopo sei mesi. Si parla quindi del primo agosto 2019, che passa al primo settembre per le domande di collocazione a riposo del comparto scolastico.

Pensioni, ecco quando partirà il nuovo salasso

A giugno (dopo le elezioni europee) scatterà il taglio delle cosiddette pensioni d'oro insieme al blocco più o meno parziale della perequazione, azioni volute fortemente dai 5 stelle, tanto da farne una delle loro principali bandiere elettorali.

Da precisare che si tratta, diversamente da quanto affermato dal neo presidente Inps, Pasquale Tridico, voluto dai Pentastellati, di un vero e proprio taglio "netto" senza alcun ricalcolo dei contributi versati, senza precedenti per entità (dal 15 al 40% sopra i 100.000 € lordi anno) e per durata (5 anni).



Abbiamo inviato all'Inps migliaia di diffide dal procedere ad applicare i tagli alle pensioni previsti dalla legge di bilancio, ma si è trattato di un gesto politico oltre che preventivo per evitare che qualche giudice ritenesse incompleto l'iter amministrativo del ricorso, rigettandolo.

Non sono state, quindi, queste diffide a bloccare momentaneamente i tagli (o sarebbe meglio dire i furti) alle nostre pensioni.

Il motivo principale del rinvio è stato quello di scavallare la data del 26 maggio delle elezioni europee con l'idea di recuperare qualche voto.

L'Inps, da parte sua, sostiene che il ritardo del "recupero" previsto ai commi 260 e 261 dell'art.1 della legge di bilancio 2019 sia stato determinato da una direttiva governativa che dava priorità a "quota 100" e al "reddito di cittadinanza".

Si tratta di una furbata elettorale che offende l'intelligenza dei pensionati. Non è chiaro ancora, al momento, se sulle pensioni in pagamento nel mese di giugno il "furto" sarà effettuato in unica soluzione o rateizzato.

In caso di unica ritenuta la pensione sarà notevolmente inferiore a quella percepita a maggio, e proprio in coincidenza delle scadenze fiscali.

Stanno sorgendo, inoltre, varie complicazioni.

Da uno studio della Uil emerge che, con l'introduzione della cosiddetta pensione di cittadinanza, due pensioni di pari importo lordo (la prima frutto di contributi e la seconda puramente assistenziale), generano trattamenti netti differenti: più bassa la prima (su cui grava l'imposta sul reddito) nonostante sia il risultato di versamenti, più alta la seconda (perché la pensione di cittadinanza è esentasse).

Si annunciano perciò migliaia di ricorsi alla magistratura sia civile che contabile.

Come se ciò non bastasse vi è una chiara discrasia tra le norme della legge di bilancio (art.1 c. 261-263) e la circolare applicativa dell'Inps (la n°62 del 7/5/19).

Ma questo aspetto lo approfondiremo nei prossimi giorni.

Pensiamo, intanto, a sommergere questo governo di ricorsi e di ricordarci in modo adeguato dei protagonisti di questo ennesimo esproprio proletario di sovietica memoria a danno dei pensionati nel segreto della cabina elettorale.

Pensioni dal 1° settembre 2019, sindacati chiedono incontro al Miur

I Sindacati CGIL, CISL e UIL hanno chiesto un incontro al Miur e all'INPS per verificare lo stato di avanzamento dell'esame delle domande presentate per i pensionamenti dal 1° settembre 2019.



L'incontro è stato richiesto alla Dott.ssa Gabriella De Michele, Direttore Generale INPS nazionale e al Dott. Giuseppe Chinè, Capo di Gabinetto del MIUR.

L'incontro è stato richiesto dopo la diffusione della nota Miur del 15 maggio con il quale sarà possibile acquisire le cessazioni anche per il personale della scuola che ha presentato domanda Polis nel periodo 07/02/2019-28/02/2019, relative al D.L. 4/2019 (Quota 100) e per le quali INPS ha restituito il diritto a pensione.

A tal fine sono disponibili per gli Uffici Scolastici Territoriali anche le funzioni per l'inserimento massivo delle cessazioni.

Si stima infatti che non tutte le domande saranno lavorate in tempo, con notevoli differenze tra una provincia e l'altra.

Pensioni di cittadinanza, primi bilanci

Il 14% dei sussidi RdC sono pensioni di cittadinanza, pari ad una platea del 3% rispetto a quella stimata di potenziali pensionati sotto il minimo: i numeri INPS.



Pensioni e Reddito di cittadinanza: ancora novità

Oltre un sussidio su dieci erogato a titolo di RdC è di fatto è una pensione di cittadinanza, che viene quindi versata a nuclei con componenti ultra 67enni. Sono i dati preannunciati da Pasquale Tridico, presidente designato INPS, relativi alla distribuzione del reddito di cittadinanza. In pratica, su 488mila domande accolte (fra quelle presentate in marzo, primo mese di applicazione della misura), sono 58mila le pensioni di cittadinanza, il 12% del totale.

Il trend risulta molto simile anche considerando la situazione aggiornata allo scorso 10 maggio: 1 milione 125mila domande presentate, di cui 168mila per la pensione di cittadinanza. Tridico indica una quota di accettazione delle domande intorno al 73-75%, con il 14% circa rappresentato da PdC (circa 118mila trattamenti).

Si tratta di cifre molto diverse rispetto a quelle delle pensioni inferiori a 780 euro al mese, che il reddito di cittadinanza dovrebbe riuscire a integrare, e che sono più di 3 milioni. Le pensioni di cittadinanza che verranno liquidate in virtù delle domande presentate in questi due mesi, in pratica, coprono poco più del 3% della platea che inizialmente era stata considerata per il diritto all'agevolazione.

Pensioni: domande triplicate per il riscatto laurea agevolato

A marzo del 2019 sono arrivate 5.920 richieste, ad aprile 7.020. Il triplo rispetto alla media del 2018. Grazie all'iter agevolato i numeri delle domande per il riscatto della laurea a fini pensionistici ha registrato un boom.



Grazie all'iter agevolato per il riscatto della laurea i numeri delle domande nelle ultime settimane hanno subito un'impennata. Le nuove richieste sono presentate all'Inps in base alle regole stabilite dal decreto pensioni quota 100 - reddito di cittadinanza (Dl 4 del 28 gennaio 2019, convertito nella legge 26 del 29 marzo 2019).

Funziona dunque il riscatto low cost riservato a chi non ha pensione ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata), senza alcun limite di età poiché il precedente tetto dei 45 anni, previsto dal decreto, è stato poi cancellato.

A marzo del 2019 sono arrivate 5.920 richieste, ad aprile 7.020. Il triplo rispetto alla media del 2018, in cui arrivavano in media 2.320 domande per il riscatto della laurea ogni mese: di queste 1.740 da lavoratori privati e 580 da lavoratori statali.

Riscatto laurea: come si calcola il costo

Il costo del riscatto agevolato si definisce con le modalità oggi previste per quello della laurea per gli inoccupati: si moltiplica l'aliquota Ivs vigente (33%) per il reddito

minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti, pari a 15.878 euro nel 2019, per una spesa di 5.240 euro circa per ogni anno riscattato. Per calcolare esattamente l'importo è possibile utilizzare il simulatore di calcolo Inps

Cosa si può riscattare

Ma quali sono i titoli che è possibile riscattare? Intanto il diploma universitario (2-3 anni di durata), la laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico, il diploma di specializzazione post-laurea, il dottorato di ricerca (se si sono versati i contributi alla gestione separata Inps). Il riscatto può essere chiesto per periodi parziali, più brevi rispetto alla durata legale del proprio corso di studio.



ANTEAS CAMPANIA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

cod. fisc. **94180070636**

SOSTIENI ANCHE TU il Volontariato e la Nostra Associazione
CON LA FIRMA DEL 5‰ SUL MODELLO 730

La tua firma ha un grande valore umano e sociale perchè le quote raccolte con la sottoscrizione del 5 per mille sono utilizzate per:

- AIUTARE MATERIALMENTE LE FAMIGLIE INDIGENTI
- ORGANIZZARE MENSE SOCIALI PER I BISOGNOSI
- ASSISTERE E AIUTARE ANZIANI, IMMIGRATI E PERSONE IN SOLITUDINE
- APRIRE SPORTELLI DI ASCOLTO E SERVIZI SOCIALI
- PROGETTI DI AIUTO AI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO
- PROGETTI CULTURALI E DI ANIMAZIONE SOCIALE PER GIOVANI E ANZIANI
- PER STUDI E RICERCHE SULLE CONDIZIONI DELLE FASCE DEBOLI



Alla nostra **ASSOCIAZIONE "ANTEAS CAMPANIA"** sono impegnati nei servizi sociali operatori volontari che a titolo gratuito aiutano e assistono persone singole e famiglie a risolvere i loro problemi quotidiani:

**SOSTIENI ANCHE TU IL NOSTRO IMPEGNO SOCIALE
FIRMANDO E INDICANDO SUL MODELLO 730**

IL SEGUENTE **COD. FISC. 94180070636**



*Dignità agli Anziani
Diritti ai Giovani*

Resta aggiornato:
sfoglia la
rassegna stampa sul
nostro sito web!

www.pensionaticislcampania.it

